UNIONE NAZIONALE
CAMERE CIVILI

Presidente
Avv. Alberto Del Noce

Roma, 3/11/2026

Al **Presidente** della
Commissione Permanente Giustizia
della Camera dei Deputati
via posta elettronica

Oggetto: Atto del Governo n. 450 – Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento forense, in attuazione della legge 28 luglio 2026, n. 137. Osservazioni dell'Unione Nazionale delle Camere Civili.

Illustre Presidente,

nel ringraziare la Commissione per l'invito a far conoscere il proprio parere sui temi di competenza, l'Unione Nazionale delle Camere Civili, associazione forense specialistica nel diritto civile inserita nell'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative tenuto dal Consiglio Nazionale Forense, sottopone le seguenti osservazioni sull'Atto del Governo n. 450.

Le osservazioni sono limitate ai profili di più diretto interesse per la giurisdizione civile e per l'organizzazione della professione forense; non vengono esaminate le disposizioni attinenti alla materia penale. Ciascun rilievo è accompagnato, ove possibile, da una proposta di riformulazione, raccolta nella tavola allegata per agevolarne l'eventuale recepimento nel parere.

1. Valutazione d'insieme

L'Unione esprime apprezzamento per l'impianto complessivo dello schema, che dà attuazione organica alla delega e pone al centro l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato quali presidi dell'effettività della tutela giurisdizionale dei cittadini, nel quadro degli artt. 24 e 111 della Costituzione.

UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI
Via Boezio, 4/C – 00193 Roma
Tel. 06/32803481 – 011/5178599
email: presidente@unionenazionalecamerecivili.it
PEC: presidente@pec.unionenazionalecamerecivili.it

Diverse soluzioni accolte nel testo corrispondono a proposte che l'Unione aveva formulato nel corso dei lavori preparatori, in particolare con la nota trasmessa al Consiglio Nazionale Forense il 24 marzo 2025:

- la riserva ai soli avvocati iscritti della quota di almeno due terzi del capitale e dei diritti di voto nelle società tra avvocati (art. 16, comma 2, lett. a), soluzione più rigorosa di quella che la delega avrebbe consentito (art. 2, comma 1, lett. h, n. 9, che ammette anche i professionisti iscritti in albi di altre professioni);
- l'affidamento dei corsi di specializzazione agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche (art. 25, comma 3, lett. a), sul cui coordinamento con il comma 4 si tornerà al paragrafo 3.2;
- il superamento del requisito di un biennio di attività prevalente per chi consegue il titolo di specialista attraverso i corsi, che avrebbe penalizzato i più giovani;
- l'inclusione nell'archivio centrale di tutti i provvedimenti disciplinari, compreso il richiamo verbale (art. 27, comma 2);
- la compatibilità della professione con la carica di amministratore di condominio (art. 29, comma 2, lett. g);
- l'apertura della formazione in deontologia e ordinamento forense a tutti i soggetti formatori, senza riserve in favore dei soli ordini (artt. 22 e 23).

L'Unione apprezza inoltre, nella prospettiva della tutela del cittadino, la qualificazione del segreto professionale come diritto inviolabile e indisponibile, esteso a qualsiasi supporto materiale o immateriale (art. 7), e la nullità dei patti che attribuiscono a soggetti non iscritti all'albo compensi per consulenza e assistenza legale connesse all'attività giurisdizionale (art. 4, comma 6).

Restano tuttavia alcuni profili che, a giudizio dell'Unione, meritano un intervento correttivo in sede di parere. Li si espone in ordine di rilevanza.

2. Società tra avvocati e soci non professionisti (art. 16)

2.1 Una questione che l'Unione ha portato all'attenzione della Corte costituzionale

Il tema dei soci non professionisti nelle società tra avvocati è per l'Unione di primario rilievo. È stata l'Unione, con ricorso del 9 marzo 2020, a impugnare dinanzi al CNF la delibera con cui un Consiglio dell'Ordine aveva rifiutato di cancellare dall'albo società tra avvocati partecipate da soci di capitale esercenti attività commerciali. In quel giudizio il CNF ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2, lett. a), della legge n. 247 del 2012, decisa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 138 del 2026, depositata il 21 luglio 2026; dichiarata l'inammissibilità della questione solo per ragioni attinenti alla motivazione dell'ordinanza di rimessione, il giudizio viene ora riassunto dall'Unione.

Le vicende concrete danno la misura dei rischi. Una delle società coinvolte nel giudizio, partecipata da un socio di capitale attivo da oltre vent'anni nel settore assicurativo, proponeva ai propri clienti la sottoscrizione di polizze di tutela legale a condizioni vantaggiose grazie alla partnership con il socio stesso; un'altra società, poi cancellatasi, aveva un oggetto sociale esteso ad attività imprenditoriali quali marketing, audit aziendali e rilascio di fideiussioni e garanzie. È proprio la commistione tra esercizio della professione e attività d'impresa che le regole sull'indipendenza dell'avvocato dovrebbero impedire.

L'Unione continua a ritenere preferibile, per le ragioni sostenute in quel giudizio, **l'esclusione dei soci di puro capitale**. La legge di delega (art. 2, comma 1, lett. h, nn. 9 e 10) ha tuttavia scelto di ammetterli «*soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento*», e di tale scelta l'Unione prende atto. La questione che oggi si pone al legislatore delegato è quella delle garanzie che devono accompagnarla.

Occorre porre in evidenza che con la sentenza n. 138 del 2026 sovra citata la Corte Costituzionale ha offerto indicazioni importanti e che qui ora si riportano.

2.2 Il parametro indicato dalla Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale non si è pronunciata nel merito, ma ha fissato nella motivazione principi che il legislatore delegato non può ignorare.

Ha infatti affermato che «*l'indipendenza dell'avvocato e il pieno rispetto da parte sua delle regole deontologiche sono elementi indispensabili e di certo non possono subire alterazioni di sorta in caso di svolgimento dell'attività professionale in un contesto societario*», e che, una volta ammessi i soci non professionisti, «*risulta essenziale che siano stabilite adeguate garanzie tese a prevenire i pure innegabili rischi riconnessi a tale partecipazione, in termini di possibilità di insorgenze di conflitti di interesse, di aggiramento del segreto professionale e di pressione economica del socio di capitale sul socio avvocato*».

La Corte ha poi constatato che la disciplina delle società tra avvocati «*risulta effettivamente meno rigorosa*» di quella delle società tra professionisti, e ha individuato le garanzie previste per queste ultime e assenti per le prime: l'opponibilità del segreto professionale agli altri soci, i requisiti di onorabilità del socio investitore e gli obblighi di informazione al cliente, compreso quello di renderlo edotto dei conflitti di interesse «*che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d'investimento*».

Esaminando il disegno di legge da cui è nata la delega, ha rilevato che non erano state recepite le regole «*che garantiscono il segreto professionale e impongono obblighi informativi relativi alla presenza del socio non professionista*». E ha concluso che le garanzie per le società tra avvocati, «*per il rammentato rilievo costituzionale dell'attività difensiva*», «*non potranno essere di livello inferiore a quelle dettate dall'art. 10 della legge n. 183 del 2011 e dal relativo*

regolamento di attuazione (d. interm. n. 34 del 2013) per le società tra professionisti».

Nella stessa direzione si colloca la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (grande sezione, 19 dicembre 2024, causa C-295/23, Halmer), che ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione il divieto di partecipazione di investitori puramente finanziari. Come ha osservato la Corte costituzionale, ciò non rende obbligatorio il divieto, ma significa che la scelta di ammettere i soci di capitale «*debba essere circondata da apposite e adeguate cautele*».

2.3 Lo schema alla prova del parametro

Lo schema compie passi avanti significativi rispetto all'art. 4-bis della legge n. 247 del 2012: limita i soci *non professionisti* alle prestazioni tecniche e alle finalità di investimento (comma 2, lett. b); riserva ai soci avvocati la maggioranza dell'organo di gestione (comma 2, lett. c); affida al cliente la designazione del socio professionista (comma 3); vieta al socio non professionista ogni influenza dominante o determinante sulla società e sulle decisioni relative agli incarichi (comma 11).

Il confronto con la disciplina delle *società tra professionisti* (art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e D.M. 8 febbraio 2013, n. 34), assunta dalla Corte come livello minimo, mostra però che quattro garanzie non trovano ancora riscontro nel testo.

Garanzia	Società tra professionisti	Schema A.G. 450
Oggetto sociale limitato all'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale	art. 10, comma 4, lett. a), l. n. 183/2011	Non prevista
Designazione del professionista da parte del cliente	art. 10, comma 4, lett. c), l. n. 183/2011	Prevista (art. 16, comma 3)
Soci non professionisti solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento	art. 10, comma 4, lett. b), l. n. 183/2011	Prevista (art. 16, comma 2, lett. b)
Segreto professionale opponibile agli altri soci	art. 10, comma 7, l. n. 183/2011	Non prevista: l'art. 7, comma 7, obbliga gli altri soci al segreto, ma non consente all'avvocato di opporlo
Requisiti di onorabilità del socio investitore	art. 6, comma 3, lett. a) – c) D.M. n. 34/2013	Non prevista
Informazione al cliente sui soci investitori e sui conflitti che ne derivano	art. 4, commi 1, lett. c), e 2, D.M. n. 34/2013	Non prevista: il comma 3 impone solo al socio avvocato di dichiarare i conflitti

Il punto del ***segreto*** merita una precisazione. L'art. 7, comma 7, dello schema estende agli altri soci l'obbligo del segreto: presuppone dunque che essi

possano venire a conoscenza delle informazioni coperte, e si limita a vietarne la divulgazione. La garanzia delle società tra professionisti opera invece a monte, consentendo al professionista di opporre il segreto agli altri soci. Senza di essa, il socio di capitale che non partecipa all'amministrazione, in una società a responsabilità limitata o in una società di persone, conserva il diritto di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i documenti relativi all'amministrazione (art. 2476, secondo comma, c.c. e art. 2261 c.c.), diritto che può estendersi alle pratiche dei clienti. Il segreto non viene violato: viene condiviso con chi non è avvocato e non è soggetto alla potestà disciplinare.

Quanto all'***onorabilità***, l'assenza di qualsiasi requisito produce un esito paradossale: l'avvocato radiato, escluso di diritto dalla società come socio professionista (comma 5), potrebbe rientrarvi come socio di capitale; lo stesso vale per chi abbia riportato le condanne che impediscono l'iscrizione all'albo (art. 28, comma 1, lett. g). Nelle società tra professionisti, invece, non può essere socio per finalità d'investimento chi abbia riportato condanne definitive a pena pari o superiore a due anni di reclusione per un reato non colposo, salva la riabilitazione, o sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari (art. 6, comma 3, lett. b e c, D.M. n. 34 del 2013).

Quanto all'**informazione**, il comma 3 affida la prevenzione dei conflitti all'autodichiarazione del socio avvocato, cioè proprio del soggetto esposto alla pressione economica del socio di capitale, senza che il cliente sia informato della presenza di soci investitori.

2.4 Ulteriori rischi non coperti dallo schema

L'esperienza maturata nel giudizio mostra tre ulteriori aree di rischio che la sola riserva dei due terzi del capitale non è in grado di presidiare.

a) La gestione della società. Lo schema richiede che la maggioranza dell'organo di gestione sia composta da soci avvocati (comma 2, lett. c), ma non impedisce al socio investitore di farne parte e persino di presiederlo o di avere la rappresentanza della società, come accade nel caso oggetto del giudizio. La pressione economica del socio di capitale si esercita anzitutto attraverso la gestione: l'Unione propone che i soci per finalità di investimento non possano far parte dell'organo di gestione né avere la rappresentanza della società.

b) Gli incarichi in conflitto con il socio di capitale. Il comma 10 vieta di prestare attività in misura prevalente in favore del socio non professionista e dei soggetti a esso collegati, ma consente che tale attività raggiunga un terzo dei ricavi. Il socio che è anche cliente recupera con gli utili parte di quanto versato per le prestazioni, con un conflitto di interessi che investe la determinazione del compenso e l'indipendenza della difesa. Ancor più grave è il caso in cui l'interesse del cliente sia contrapposto a quello del socio: si pensi all'assicurato che debba far valere le proprie ragioni nei confronti della compagnia socia della società che lo difende.

L'Unione propone di vietare l'assunzione di incarichi in conflitto di interessi con il socio non professionista o con soggetti a esso collegati.

c) L'oggetto sociale e le attività miste. Lo schema non stabilisce che l'oggetto della società sia limitato all'esercizio della professione forense. Statuti che affiancano all'attività professionale «*attività connesse*» di natura imprenditoriale, o la promozione presso i clienti di prodotti del socio di capitale, aggirano il regime delle incompatibilità (art. 29) e alterano la concorrenza tra avvocati. Per le società tra professionisti, invece, l'atto costitutivo deve prevedere «*l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci*» (art. 10, comma 4, lett. a), l. n. 183 del 2011): si tratta di una garanzia che, secondo il parametro indicato dalla Corte, non può mancare per le società tra avvocati. L'Unione propone di prevedere espressamente l'esclusività dell'oggetto sociale e il divieto di promuovere o distribuire presso i clienti prodotti o servizi del socio non professionista.

2.5 Il fondamento nella delega

Le integrazioni proposte rientrano nei criteri di delega. Esse attuano il principio per cui la partecipazione dell'avvocato a società tra avvocati deve svolgersi «*con salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato*», a pena di nullità di qualsivoglia patto contrario (art. 2, comma 1, lett. h, n. 2), e quello di rafforzamento del segreto professionale, di cui la delega impone di garantire «*l'inviolabilità e l'indisponibilità*» (lett. b). Esse danno inoltre un'attuazione costituzionalmente orientata ai criteri dettati per le società tra avvocati (lett. h, nn. 8 - 13), alla luce del parametro indicato dalla Corte. Diversamente, la nuova disciplina nascerebbe esposta agli stessi dubbi di legittimità costituzionale che hanno condotto alla sentenza n. 138 del 2026.

2.6 Le proposte

L'Unione propone pertanto di integrare l'art. 16 (tavola allegata, nn. 1-7):

1. con requisiti di onorabilità del socio non professionista, che escludano in particolare chi è stato radiato o cancellato per motivi disciplinari e chi ha riportato le condanne ostative all'iscrizione all'albo;
2. con l'esclusione dei soci per finalità di investimento dall'organo di gestione e dalla rappresentanza;
3. con la previsione dell'oggetto sociale esclusivo;
4. con l'obbligo di informare per iscritto il cliente, al primo contatto, della presenza e dell'identità dei soci non professionisti e dei conflitti di interesse che possono derivarne;
5. con l'opponibilità del segreto professionale agli altri soci, escludendo per i soci non professionisti i diritti di informazione e consultazione relativi agli incarichi;

6. con il divieto di incarichi in conflitto di interessi con il socio non professionista e di promozione dei suoi prodotti presso i clienti;
7. con l'estensione dei nuovi requisiti, entro il termine di adeguamento del comma 14, alle società già iscritte.

L'Unione condivide inoltre due osservazioni di coordinamento formulate dal CNF il 14 ottobre 2026: la denominazione «*società tra avvocati*» andrebbe riservata alle società i cui soci professionisti siano tutti avvocati, impiegando «*società tra professionisti*» negli altri casi (comma 7); il riferimento ai «*ricavi delle vendite*», proprio dell'impresa commerciale, andrebbe espunto dal comma 10 (tavola, nn. 8-9).

2.7 Ausilio di avvocati non soci (art. 16, comma 3)

Il comma 3 dell'art. 16 prevede che l'incarico conferito alla società sia svolto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari, designati dal cliente. Gli artt. 18 e 19, in attuazione dell'art. 2, comma 1, lett. l), della delega, consentono tuttavia ad avvocati non soci di prestare la propria opera in favore della società in regime di monocommittenza o di collaborazione continuativa, e l'art. 12, comma 3, consente all'avvocato di farsi sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti, restando personalmente responsabile verso i clienti. Il coordinamento tra queste disposizioni non è esplicito: la lettera del comma 3 potrebbe essere letta nel senso che il socio designato non possa avvalersi dell'opera dei collaboratori della società, con evidenti ricadute sull'organizzazione dell'attività.

L'Unione propone di precisare che il socio professionista designato può avvalersi, ai sensi dell'art. 12, dell'opera di altri avvocati, anche non soci e anche nell'ambito dei rapporti di cui agli artt. 18 e 19, ferma restando la personalità dell'incarico e la responsabilità del socio designato nei confronti dell'assistito inserendo un nuovo comma 3-ter (tavola, n. 27). La precisazione è coerente con i criteri dell'art. 2, comma 1, lett. f) e lett. h), nn. 2 e 12, della delega: non attribuisce al collaboratore alcuna autonoma facoltà di assumere o trasferire l'incarico, né consente lo svolgimento di prestazioni da parte di soggetti privi dei necessari requisiti.

3. Titolo di avvocato specialista (art. 25) e disciplina transitoria

3.1 La fonte della disciplina

Il criterio di delega (art. 2, comma 1, lett. n) prevede che il titolo di specialista sia attribuito dal CNF «*secondo modalità stabilite con regolamento dello stesso Consiglio*». Lo schema rinvia invece a un decreto del Ministro della giustizia adottato su proposta del CNF (art. 25, comma 1); coerentemente, nel testo trasmesso alle Camere l'art. 58, comma 1, lett. l), attribuisce al CNF il potere di «*proporre*» il regolamento, laddove la versione approvata in via preliminare gli attribuiva quello di «*adottarlo*». Lo schema, del resto, non è coerente sul punto: mentre l'art. 25,

comma 1, rinvia a un decreto ministeriale, i commi 2 e 6 dello stesso articolo e l'art. 58, comma 1, lett. l), continuano a riferirsi al «*regolamento*».

La scelta della delega non è casuale. Essa riconduce la disciplina delle specializzazioni all'autonomia regolamentare dell'avvocatura e la distingue dai casi in cui il potere regolamentare è attribuito al Governo, che l'art. 2, comma 3, della stessa legge n. 137 del 2026 assoggetta al parere del Consiglio nazionale forense. È, a giudizio dell'Unione, anche la soluzione corretta nel merito: definire i settori di specializzazione, i percorsi formativi e i criteri di valutazione della comprovata esperienza richiede la conoscenza diretta dell'esercizio della professione, che **appartiene all'avvocatura e alle sue istituzioni**.

La difformità dal criterio direttivo esporrebbe inoltre la disciplina a contestazioni, in una materia divenuta operativa solo dopo un lungo contenzioso amministrativo sul D.M. 12 agosto 2015 n. 144 e nella quale i corsi biennali sono stati avviati solo in tempi recenti.

L'Unione chiede pertanto che il parere della Commissione inviti il Governo a riallineare l'art. 25, comma 1, e l'art. 58, comma 1, lett. l), al criterio di delega, prevedendo che le modalità di attribuzione e di mantenimento del titolo siano stabilite con regolamento del CNF, adottato sentite le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative (tavola, nn. 10-11).

3.2 L'organizzazione dei corsi (commi 3 e 4)

Nel testo elaborato dal CNF il 16 maggio 2025, la collaborazione con le università era prevista all'interno della stessa lettera a) del comma 3, subito dopo l'affidamento dei corsi agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche: era quindi chiaro che le università potessero **affiancare**, e **non sostituire**, i soggetti organizzatori. Lo schema ha trasferito la previsione in un autonomo comma 4, secondo cui «*i corsi possono essere organizzati anche in collaborazione o in convenzione con i dipartimenti di giurisprudenza*». Così formulata, la norma non indica con chi le università collaborino: con gli ordini e le associazioni specialistiche congiuntamente, come vuole il comma 3, con i soli ordini o persino in via autonoma.

L'ambiguità non è di poco conto. Il criterio di delega (art. 2, comma 1, lett. n) affida l'organizzazione dei corsi «*agli ordini territoriali d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, anche mediante convenzioni o collaborazioni con le università*»: la collaborazione universitaria è una modalità dell'organizzazione congiunta, non un canale alternativo. Una lettura del comma 4 che consentisse di organizzare i corsi con le sole università, o con i soli ordini, si porrebbe in contrasto con la delega e frammenterebbe l'offerta formativa, che solo il raccordo con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative può rendere omogenea sul territorio nazionale, a fronte delle forti differenze di dimensioni e di risorse tra gli ordini. L'Unione propone di riformulare il comma 4 indicando espressamente

che sono gli ordini, d'intesa con le associazioni, a potersi avvalere della collaborazione delle università (tavola, n. 12).

3.3 La salvaguardia dei titoli e dei corsi in essere

L'art. 93, comma 6, mantiene in vigore i decreti attuativi della legge n. 247 del 2012 fino all'adozione dei nuovi, ma nulla dispone sui titoli di specialista già conseguiti, sui corsi in svolgimento e sulle convenzioni stipulate ai sensi del D.M. n. 144 del 2015. In assenza di una norma espressa, il passaggio al nuovo regolamento potrebbe rimettere in discussione percorsi formativi biennali che numerosi avvocati stanno frequentando. Eppure, la delega impone ai decreti legislativi di dettare «*le necessarie disposizioni transitorie e finali*» (art. 2, comma 2).

Il testo del CNF del 16 maggio 2025 affrontava il problema, affidando al regolamento la disciplina del regime transitorio (art. 25, comma 7); lo schema non ha ripreso la previsione. L'Unione propone di aggiungere all'art. 93 un comma 6-bis che faccia salvi i titoli conseguiti e consenta di portare a termine, secondo la disciplina previgente, i corsi già avviati (tavola, n. 13).

3.4 Professori e ricercatori (comma 6)

La delega prevede due sole vie di accesso al titolo: la comprovata esperienza professionale e la frequenza di specifici corsi (art. 2, comma 1, lett. n, della legge delega n. 137/2026), e non contiene alcuna previsione per professori e ricercatori universitari. Il comma 6 (dello schema di decreto legislativo) ne aggiunge una terza, consentendo a professori e ricercatori di conseguire il titolo nel settore scientifico di afferenza senza alcun requisito di esercizio della professione; nel testo trasmesso è stato inoltre soppresso il riferimento ai ricercatori «*di ruolo*», ampliando la platea.

Il titolo di specialista attesta una competenza professionale spendibile nei confronti dei cittadini, non un titolo accademico. L'Unione propone di richiedere anche a professori e ricercatori l'esercizio effettivo della professione nel settore per almeno tre anni, come già previsto per i dottori di ricerca (tavola, n. 14).

4. Formazione: la «*tendenziale gratuità*» (artt. 23 e 58)

L'art. 23, comma 1, e l'art. 58, comma 1, lett. s), riprendono la formula della delega sulla «*tendenziale gratuità*» delle iniziative formative e dell'offerta formativa delle associazioni specialistiche (art. 2, comma 1, lett. m, n. 6, e lett. v, n. 6 della legge delega). La formula, condivisibile nel suo intento di non porre barriere economiche all'aggiornamento, è equivoca nella sua applicazione: lasciata senza contenuto, rischia di impedire alle associazioni specialistiche di sostenere i costi di corsi lunghi e di qualità, a partire da quelli di specializzazione, con l'effetto di abbassarne lo standard o di ridurne l'offerta.

Il decreto delegato può dare alla formula un contenuto preciso, senza discostarsi dalla delega, riprendendo il criterio già sperimentato dall'art. 7, comma 11, del D.M. n. 144 del 2015: la quota di partecipazione deve garantire

esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento, di docenza, di organizzazione e di gestione. È la soluzione indicata anche dal Coordinamento delle associazioni specialistiche riconosciute (tavola, nn. 15-16).

L'Unione suggerisce inoltre di consentire espressamente che i fondi pubblici di cui all'art. 23, comma 3, siano destinati anche a borse di studio per i giovani avvocati meritevoli, così da conciliare qualità dell'offerta e accessibilità.

5. Compenso e recupero dei crediti professionali (art. 11)

5.1 Parere di congruità ed esecuzione provvisoria (comma 10)

Nell'esercizio del criterio di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), n. 4 della delega, che chiede di «*razionalizzare la disciplina dei casi di rilascio di un parere di congruità*» al fine di agevolare il recupero dei crediti professionali, senza nulla prevedere quanto all'esecuzione provvisoria, il comma 10 prevede che, in caso di rilascio del parere di congruità da parte del consiglio dell'ordine, «*può essere concessa l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile*». La finalità di agevolare il recupero dei crediti professionali è condivisibile, ma la norma va precisata sotto due profili.

In primo luogo, il rinvio all'art. 642 c.p.c., che già consente la concessione discrezionale dell'esecuzione provvisoria in presenza dei presupposti ivi indicati, non chiarisce se il parere integri un'ipotesi autonoma: se così non fosse, la disposizione non aggiungerebbe nulla al diritto vigente. Occorre inoltre chiarire il coordinamento con l'art. 7 della legge 21 aprile 2023 n. 49, che, nel proprio ambito di applicazione, già attribuisce al parere di congruità efficacia di titolo esecutivo, in alternativa al procedimento monitorio (artt. 633 ss. c.p.c. e art. 14 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150), se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, e non opposto dal debitore entro quaranta giorni dalla notificazione.

In secondo luogo, se il parere diventa il presupposto dell'esecutività immediata del decreto ingiuntivo, il procedimento che conduce al suo rilascio deve garantire il contraddittorio con il cliente, mediante avviso della richiesta e assegnazione di un termine per osservazioni, in coerenza con l'art. 111 Cost. e con il modello già adottato dal citato art. 7 della legge n. 49 del 2023, che richiama le garanzie partecipative della legge n. 241 del 1990. L'Unione propone una riformulazione che tenga insieme i due profili (tavola, n. 17).

5.2 Equo compenso nei rapporti con le pubbliche amministrazioni

L'Unione segnala da tempo la prassi di convenzioni con enti pubblici che prevedono compensi forfettari largamente inferiori ai parametri, anche per controversie di valore elevato, e casi di mancato rinnovo di incarichi per l'applicazione dei minimi. La legge 21 aprile 2023, n. 49, si applica anche alle

prestazioni rese in favore delle pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 3), ma la sua effettività dipende dalla possibilità di vigilanza. L'Unione propone di integrare l'art. 11, comma 2, prevedendo comunicazione, entro trenta giorni dalla stipulazione, al consiglio dell'ordine delle convenzioni stipulate con le pubbliche amministrazioni (tavola, n. 18).

5.3 Solidarietà nel pagamento dei compensi in caso di accordo

Il criterio di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), n. 3), della delega prevede che «*tutti i soggetti coinvolti*» in un procedimento giudiziale o arbitrale definito mediante accordo di qualsiasi natura siano obbligati in solido al pagamento del compenso «*agli avvocati che hanno prestato l'attività professionale e che risultino creditori*», salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi. Il comma 7 dell'art. 11 riproduce invece la formula della disciplina previgente e la restringe sotto due profili: i debitori solidali sono individuati nelle sole «*parti*», i creditori nei soli avvocati «*costituiti*».

Il requisito della costituzione non è previsto dalla delega e può escludere professionisti che hanno effettivamente prestato la propria opera nella controversia, ad esempio perché sostituiti prima della conclusione dell'accordo. Analogamente, il riferimento alle sole «*parti*» non comprende gli altri soggetti coinvolti nel procedimento. L'Unione propone di riallineare la disposizione al criterio di delega, riferendo la solidarietà alle parti «*e agli altri soggetti coinvolti nel procedimento*» e agli avvocati «*che hanno prestato la loro attività professionale in relazione alla controversia*». Propone inoltre di precisare che la deroga alla solidarietà, ferma restando la formula della delega («*salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi*»), non opera nei confronti dell'avvocato creditore che non vi abbia aderito: la ripartizione degli oneri concordata tra le parti non deve, da sola, pregiudicare la garanzia riconosciuta al professionista (tavola, n. 26).

6. Monocommittenza e collaborazione continuativa

L'Unione condivide la scelta di una disciplina organica della monocommittenza e le tutele introdotte in materia di formazione, maternità, malattia e infortunio. Occorre tuttavia ribadire che l'avvocato monocommittente **resta un libero professionista**: istituti come il periodo iniziale di libero recesso (comma 3, lett. d) e il termine di preavviso assistito da indennità (comma 3, lett. e, e comma 5) mutuano schemi propri del lavoro subordinato.

Lo schema esclude già il vincolo di subordinazione (comma 2) e l'incompatibilità di cui all'art. 29, comma 1, lett. a) (comma 13), ma queste affermazioni di principio non vincolano il giudice nella qualificazione del rapporto. Per evitare che tali istituti vengano letti come indici di eterodirezione, con il rischio di riqualificazione del rapporto e di incompatibilità, l'Unione propone di precisare al comma 2 che tali clausole non costituiscono indice di subordinazione (tavola, n. 19).

Il criterio di delega (art. 2, comma 1, lett. l) riguarda congiuntamente la monocommittenza e la collaborazione continuativa e impone, per entrambe, la salvaguardia dell'autonomia, della libertà e dell'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato nello svolgimento del rapporto, nonché il diritto a un compenso congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione. Su entrambi i profili la disciplina della collaborazione continuativa (art. 19) è meno compiuta di quella della monocommittenza (art. 18).

Quanto al compenso, l'art. 18, comma 4, richiede espressamente che sia congruo e proporzionato. L'art. 19, comma 2, lett. b), si limita invece a prevedere che il contratto indichi «il compenso e i criteri per la sua determinazione». Il principio generale dell'art. 3, comma 4, secondo cui l'avvocato ha diritto a un compenso equo e proporzionato, non rende superflua la precisazione: è nella disciplina del singolo rapporto che va individuato il soggetto tenuto a rispettarlo, cioè il committente. L'Unione propone di integrare la lett. b) del comma 2 (tavola, n. 28).

Quanto all'autonomia, né l'art. 18 né l'art. 19 contengono una clausola che la garantisca espressamente nello svolgimento del rapporto: l'art. 18, comma 2, e l'art. 19, comma 1, si limitano a escludere il vincolo di subordinazione. L'Unione propone di inserire in entrambi gli articoli (art. 18, comma 2-bis; art. 19, comma 2-bis) una clausola che, nel riconoscere le modalità organizzative e di coordinamento concordate e le indicazioni del committente sugli incarichi affidati, preservi l'autonomia e l'indipendenza di giudizio dell'avvocato e il rispetto dei suoi obblighi professionali e deontologici (tavola, n. 29). La formula, che parla di indicazioni di coordinamento e non di direttive, è coerente con la proposta che precede: non trasforma il committente in datore di lavoro e non introduce indici di eterodirezione.

7. Trasparenza delle cariche gestorie (artt. 26 e 29)

In attuazione della delega (art. 2, comma 1, lett. p, n. 2.4), l'art. 29, comma 2, lett. d), rende compatibile la professione con le cariche di amministratore unico, consigliere delegato, presidente o liquidatore di società di capitali. La scelta è vincolata dalla delega, ma incide su un terreno delicato: la dottrina ha osservato che la partecipazione dell'avvocato al governo dell'impresa può mettere in crisi l'autonomia e l'indipendenza che fanno dell'avvocato un organo essenziale della funzione giurisdizionale. Un presidio minimo, coerente con il criterio sulla scheda personale dell'iscritto (art. 2, comma 1, lett. o, n. 1), è l'annotazione di tali cariche nell'albo e nella scheda personale (art. 26, comma 2), a garanzia della trasparenza verso i clienti e della vigilanza deontologica (tavola, n. 20).

8. Ulteriori osservazioni condivise con il Consiglio nazionale forense

Tra le osservazioni formulate dal CNF nella seduta del 14 ottobre 2026, non recepite nel testo trasmesso, l'Unione ritiene meritevoli di accoglimento, per i profili di propria competenza, le seguenti:

- **art. 1, comma 2**: valorizzare la «*funzione sociale*» della professione. Poiché la delega (art. 2, comma 1, lett. a, n. 2) richiama espressamente la «*dignità sociale*», si suggerisce di affiancare i due concetti anziché sostituire l'uno all'altro, in coerenza con la formula del giuramento, che già richiama insieme la «dignità della professione forense» e la «sua funzione sociale» (art. 5) (tavola, n. 21);
- **art. 65, comma 9**: fissare in sei anni dall'iscrizione il termine massimo di permanenza nel registro dei praticanti, cui è ancorata la durata dell'abilitazione al patrocinio (tavola, n. 23);
- **art. 93, comma 5**: estendere ai consiglieri distrettuali di disciplina la regola transitoria sul computo dei mandati, per coerenza con l'art. 71, comma 4 (tavola, n. 24).

Merita una spiegazione la proposta, anch'essa del CNF, relativa all'**art. 36, comma 4**. La norma colloca il Comitato Pari Opportunità «*presso ogni consiglio dell'ordine*», mentre la delega (art. 2, comma 1, lett. s, n. 4) lo prevede «*presso ciascun ordine circondariale*». La differenza non è solo lessicale.

L'Ordine è l'ente pubblico che riunisce tutti gli iscritti; il Consiglio è il suo organo di governo, eletto per un mandato triennale. Il Comitato è a sua volta un organismo elettivo distinto dal consiglio, con proprie elezioni, sui cui ricorsi decide il CNF (art. 59, comma 1, lett. b), e svolge nei confronti del Consiglio una funzione consultiva: è il Consiglio che, «*sentito il comitato pari opportunità*», garantisce l'attuazione dell'art. 51 della Costituzione nella professione forense (art. 52, comma 1, lett. q).

Collocare il Comitato presso l'organo che è chiamato a consultare ne attenua l'autonomia. Collocarlo presso l'ente ne garantisce invece l'indipendenza e lo pone al riparo dalle vicende del consiglio, a partire dallo scioglimento previsto dall'art. 56: in quel caso le funzioni del consiglio passano a un commissario straordinario, e la sorte di un organismo costituito «*presso*» il Consiglio diverrebbe incerta. La proposta riallinea il testo alla lettera della delega (tavola, n. 22).

Quanto all'art. 85, comma 8, l'Unione condivide la correzione formale proposta dal CNF, ma non la soppressione del termine a difesa in caso di riqualificazione del fatto con applicazione di una sanzione più grave: il contraddittorio sulla diversa qualificazione è una garanzia di giusto procedimento che, a giudizio dell'Unione, va mantenuta.

UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI
Via Boezio, 4/C – 00193 Roma
Tel. 06/32803481 – 011/5178599
email: presidente@unionenazionalecamerecivili.it
PEC: presidente@pec.unionenazionalecamerecivili.it

9. Attività riservate e confini con le altre professioni (art. 4)

9.1 Delega

L'art. 4 riserva all'avvocato l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi (comma 3) e la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale svolte «*in modo continuativo, sistematico e organizzato, ove connessa all'attività giurisdizionale*» (comma 4), e sanziona con la nullità i patti che attribuiscono a soggetti non iscritti all'albo corrispettivi per le medesime attività (comma 6). La formulazione riproduce fedelmente il criterio di delega (art. 2, comma 1, lett. a), nn. 3.2 e 4), che fa espressamente salve le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate. Entro questi limiti, il perimetro della riserva dipende interamente dal significato di «*connessa all'attività giurisdizionale*».

Il testo non chiarisce se la connessione richieda un giudizio già instaurato o possa sussistere anche prima, o quando l'assistenza è diretta a evitare il giudizio mediante una soluzione negoziale. La consulenza e l'assistenza stragiudiziale incidono sulla tutela giurisdizionale dei diritti anche quando precedono il processo o lo prevengono, e non è detto che l'attività giudiziale sia poi affidata al medesimo soggetto. L'incertezza ricade sui cittadini, che devono poter sapere quando si affidano a un professionista abilitato, e alimenta contrasti tra le professioni. L'Unione chiede pertanto che il parere della Commissione inviti il Governo a chiarire che la connessione con l'attività giurisdizionale non presuppone l'effettiva instaurazione del giudizio né l'affidamento dell'attività giudiziale al medesimo soggetto che ha prestato la consulenza o l'assistenza stragiudiziale, ferme restando le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate (comma 4-bis; tavola, n. 30).

Il chiarimento ha natura interpretativa: non amplia la riserva oltre i requisiti fissati dalla delega (continuatività, sistematicità, organizzazione) né incide sulle competenze delle altre professioni, che la delega fa salve. Esso mira a rendere più riconoscibili i confini dell'attività forense, nell'interesse degli avvocati e dei cittadini che vi fanno affidamento.

9.2 Associazioni professionali e personalità dell'incarico

L'art. 13, comma 3, dello schema ribadisce che l'incarico professionale è sempre conferito all'avvocato in via personale, e l'art. 12, comma 2, che esso è personale anche quando l'avvocato partecipa a un'associazione o a una società professionale. L'art. 14, comma 2, secondo periodo, riproduce il criterio di delega (art. 2, comma 1, lett. h, n. 3), secondo cui «il mandato conferito ad un'associazione professionale forense consente a ciascun associato indicato nella procura alle liti […] di stare in giudizio per conto della medesima associazione». La formula, di per sé corretta, può tuttavia essere letta nel senso che l'associazione, e non l'avvocato, sia destinataria dell'incarico, con ricadute sulla riconoscibilità del difensore, sulla relazione fiduciaria con l'assistito (artt. 24 e 111 Cost.) e sulla responsabilità

personale (art. 2232 c.c.). L'Unione chiede di precisare che la facoltà di stare in giudizio per conto dell'associazione lascia ferma la personalità dell'incarico di cui all'art. 13, comma 3 (tavola, n. 32). La precisazione non si discosta dal criterio di delega, che non incide sulla titolarità del rapporto professionale, e coordina l'art. 14 con gli artt. 12 e 13.

10. Intelligenza artificiale

Lo schema non contiene disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale nell'esercizio della professione. L'unico riferimento si trova nell'art. 68, comma 1, lett. f), n. 8, che inserisce «*l'utilizzo degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale nell'esercizio dell'attività professionale*» tra le materie dei corsi di formazione per i praticanti (il n. 2 richiama inoltre gli strumenti digitali nella ricerca del precedente). La legge di delega non detta criteri sul punto: l'Unione è consapevole che ciò limita lo spazio del decreto delegato e non propone pertanto una disciplina organica della materia.

Il quadro normativo è tuttavia mutato mentre lo schema veniva elaborato. Il decreto legislativo 7 ottobre 2026 n. 179, di adeguamento al Regolamento (UE) 2024/1689 (G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2026, in vigore dal 23 ottobre), prevede che i corsi di formazione iniziale e continua svolti dagli ordini professionali includano percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, con un monte ore minimo, ai quali i consigli nazionali devono adeguare i propri regolamenti entro sei mesi dall'entrata in vigore (art. 47, commi 1, 3 e 5). Stabilisce inoltre che l'utilizzo di tali sistemi da parte del professionista «*può comportare una modulazione dell'equo compenso*» di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema impiegato, e che entro dodici mesi i decreti sui parametri, compreso quello di cui all'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012, siano integrati in conformità a tale criterio (art. 49, commi 1 e 2). Lo schema, che sostituisce l'ordinamento di cui alla legge n. 247 del 2012, non si raccorda a queste disposizioni.

Il punto più delicato è il **compenso**. L'art. 49 non indica se la modulazione debba comportare una riduzione o un aumento: prevede soltanto che l'uso dell'intelligenza artificiale «*può*» comportarla, nell'ambito dell'equo compenso, e rinvia ai parametri, che dovranno tenere conto della classe di rischio del sistema impiegato. Tale criterio attiene allo strumento e non al lavoro svolto dal professionista. Il rischio è che l'impiego dello strumento, che riduce i tempi di redazione ma non il lavoro di verifica né la responsabilità della firma, sia invocato dal committente come ragione per ridurre il compenso, in contrasto con l'art. 13, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132, secondo cui l'intelligenza artificiale è consentita per attività strumentali e di supporto, con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione. La delega e lo schema ancorano d'altra parte il compenso alla quantità e alla qualità della prestazione e a parametri, non al tempo

impiegato (art. 2, comma 1, lett. g), nn. 1 e 2, della delega; art. 11, commi 1 e 5, dello schema).

L'Unione chiede pertanto di chiarire che l'impiego di strumenti informatici e di sistemi di intelligenza artificiale non costituisce, di per sé, motivo di riduzione del compenso pattuito o liquidato, e che l'eventuale modulazione prevista dall'art. 49 del d.lgs. n. 179 del 2026, da definire nei parametri di cui all'art. 11, comma 5, tiene conto, oltre che della classe di rischio del sistema, della complessità e della responsabilità della prestazione, del tempo necessario alla verifica dei risultati e dei costi sostenuti, e non del solo tempo risparmiato (nuovo comma 6-bis; tavola, n. 31). La disposizione serve anche a coordinare l'art. 49, comma 2, che rinvia al decreto sui parametri forensi di cui all'art. 13, comma 6, della legge n. 247 del 2012, con il nuovo assetto dell'ordinamento: se lo schema sostituisce quella legge, il rinvio rischia di restare privo di oggetto, e andrebbe indicato il decreto ministeriale che, nel nuovo sistema, determina i parametri.

Quanto agli altri profili, che incidono su criteri che la delega affida al decreto (l'autonomia e l'indipendenza di giudizio, art. 2, comma 1, lett. a), n. 1; il **segreto professionale**, lett. b; il **codice deontologico**, lett. c; la **polizza di responsabilità civile**, lett. d; il **carattere personale dell'incarico**, lett. f e lett. h, n. 2; la **formazione**, lett. m), l'Unione chiede che il parere della Commissione inviti il Governo:

a) a coordinare l'ordinamento con l'art. 13 della legge n. 132 del 2025, con il regolamento (UE) 2024/1689 e con il d.lgs. n. 179 del 2026, in modo che l'alfabetizzazione sull'intelligenza artificiale prevista dall'art. 47 confluisca in un unico percorso con la formazione continua disciplinata dagli artt. 20 ss. e non dia luogo a un doppio binario;

b) a considerare l'intelligenza artificiale tra i contenuti della formazione e dell'aggiornamento professionale, e non soltanto del tirocinio, come competenza critica (verifica delle fonti, limiti, responsabilità) e non come mero uso dello strumento;

c) a rimettere al codice deontologico, che il Consiglio nazionale forense emana e aggiorna ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), della delega, la disciplina di dettaglio dei doveri dell'avvocato che se ne avvale, in particolare la verifica dei risultati e la responsabilità della firma, l'informazione al cliente prevista dall'art. 13, comma 2, della legge n. 132 del 2025, la riservatezza dei dati dei clienti affidati a sistemi di terzi e i rapporti con i fornitori tecnologici;

d) a chiarire che la copertura assicurativa obbligatoria comprende l'attività svolta con strumenti di intelligenza artificiale.

Un'ultima osservazione riguarda la **parità degli strumenti**. L'art. 15 della legge n. 132 del 2025 riserva al magistrato la decisione e rimette al Ministero della giustizia la disciplina degli impieghi dell'intelligenza artificiale negli uffici giudiziari,

ma non considera l'avvocatura. La Relazione sull'amministrazione della giustizia per il 2026 della Corte di Cassazione (cap. XIII, § 5.5) riconosce che una banca dati come ItalgiureWeb arricchita dall'intelligenza artificiale in senso assistivo favorirebbe l'«*uguaglianza delle armi tra le parti, poiché gli stessi strumenti sarebbero disponibili – con diversi profili d'accesso – a magistrati, avvocati e P.A.*». L'Unione, che aveva formulato la stessa richiesta nelle osservazioni trasmesse all'Osservatorio ministeriale sull'intelligenza artificiale il 12 settembre 2025, invita la Commissione a tenerne conto, nel quadro dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione.

11. Una questione estranea alla delega: il regime fiscale delle aggregazioni

11.1 Il regime fiscale

La legge di delega non contiene criteri in materia fiscale, e il decreto delegato non interviene sul punto. Il quadro tributario incide tuttavia in modo diretto sulle scelte organizzative che lo schema intende promuovere.

Per l'avvocato in *regime forfetario*, la partecipazione a una rete-contratto tra professionisti non integra la causa ostativa prevista dall'art. 1, comma 57, lett. d), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (dal 1° gennaio 2027, art. 233, comma 1, lett. d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 19 giugno 2026, n. 117), come ha chiarito l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello 9 febbraio 2026 n. 24 (che, pur richiamando nell'oggetto la lett. b), esamina la causa ostativa della lett. d): la rete-contratto non acquista soggettività tributaria e i costi e i ricavi sono imputati direttamente ai singoli partecipanti, sicché non si verifica il frazionamento dell'attività che la norma intende impedire. La stessa risposta precisa però che la causa ostativa **torna ad operare** quando l'attività svolta tramite la rete sia qualificabile come società di fatto. Essa, inoltre, riguarda la sola rete-contratto: resta incerta la posizione della rete-soggetto dotata di soggettività giuridica (art. 15, comma 3, dello schema).

Restano invece escluse dal *regime forfettario*, ai sensi della medesima lettera d), la partecipazione ad associazioni professionali e a società di persone e il controllo di società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella professionale. Ne deriva un incentivo fiscale a preferire la forma più leggera di aggregazione, mentre gli artt. 14 e 16 dello schema intendono favorire anche quelle più strutturate.

L'Unione auspica che un successivo intervento legislativo riequilibri il quadro e chiarisca la posizione della rete-soggetto, in particolare a beneficio delle associazioni professionali di piccole dimensioni, nelle quali si aggregano soprattutto i giovani avvocati.

11.2 Contributo integrativo dovuto alla Cassa

L'art. 16, comma 8, dello schema impone alle società tra avvocati, di persone, di capitali o cooperative, di applicare la maggiorazione relativa al contributo integrativo di cui all'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 «*su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA*», e di riversarla annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense; il comma 9 demanda alla Cassa la disciplina di termini, modalità dichiarative e di riscossione e sanzioni, con regolamento da adottare entro un anno e da sottoporre ad approvazione ministeriale.

La disposizione, di per sé condivisibile, non si fa carico di un effetto che l'Unione ritiene opportuno segnalare. Il socio professionista che fattura i propri compensi alla società (o l'avvocato che li fattura a un'associazione professionale o a uno studio associato) è tenuto ad applicare a sua volta il contributo integrativo; la società, fatturando poi al cliente l'intero corrispettivo, applica nuovamente la maggiorazione. Il contributo viene così versato più di una volta sulla medesima prestazione, con un costo che grava sul cliente o, quando non è ribaltabile, sul professionista. Si tratta di un fenomeno già emerso con riferimento alle società tra professionisti disciplinate dall'art. 10 della legge n. 183 del 2011, rispetto al quale i Ministeri vigilanti hanno ritenuto che le Casse non possano modificare, con delibera, una base imponibile fissata dalla legge. Ne deriva che una soluzione limitata al regolamento previsto dal comma 9 rischia di non essere praticabile.

La duplicazione costituisce inoltre un disincentivo alla fatturazione dei compensi dal socio alla società e, più in generale, all'aggregazione stessa: effetto contrario a quello che la delega persegue all'art. 2, comma 1, lett. h), nn. 1 e 8, nel promuovere l'esercizio in forma collettiva della professione. Quanto al fondamento, l'intervento si limita a coordinare la disciplina contributiva con il nuovo assetto delle forme di esercizio introdotto dal decreto; ove la Commissione ritenesse che esso ecceda i criteri della delega, l'Unione la invita a segnalare al Governo l'esigenza di un intervento legislativo ad hoc.

L'Unione propone di integrare l'art. 16 con un comma 8-bis che escluda la duplicazione del prelievo, e di coordinare con esso il regolamento di cui al comma 9 (tavola allegata, n. 25). Chiede inoltre che sia verificata con la Cassa Forense l'estensione del problema ai compensi fatturati alle associazioni professionali e agli studi associati, che la proposta ricomprende.

Conclusioni

L'Unione Nazionale delle Camere Civili confida che le osservazioni esposte possano contribuire al parere della Commissione. Le proposte formulate non mettono in discussione le scelte della delega, ma mirano a rafforzarne l'attuazione là dove sono in gioco la tutela del cliente, la certezza delle regole e la qualità della

formazione: profili che, prima ancora che l'avvocatura, riguardano i cittadini che all'avvocato affidano i propri diritti.

L'Unione resta a disposizione della Commissione per ogni approfondimento.

Con osservanza.

Il Presidente
Avv. Alberto Del Noce



UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI
Via Boezio, 4/C – 00193 Roma
Tel. 06/32803481 – 011/5178599
email: presidente@unionenazionalecamerecivili.it
PEC: presidente@pec.unionenazionalecamerecivili.it

TAVOLA ALLEGATA

Proposte di riformulazione sull'Atto del Governo n. 450 (schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento forense)

Legenda: testo aggiunto · ~~testo soppresso~~ · [...] parti del testo invariate omesse. La numerazione corrisponde ai rinvii contenuti nella relazione.

N.	Disposizione dello schema	Testo dello schema (A.G. 450)	Testo proposto dall'Unione	Relazione
1	**Art. 16, comma 2-bis (nuovo)**	*(nuova disposizione)*	2-bis. I soci non professionisti possono far parte della società solo se: a) sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, lettere f) e g); b) non hanno riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; c) non sono stati radiati o cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari. I medesimi requisiti devono essere posseduti dai legali rappresentanti e dagli amministratori dei soci non professionisti diversi dalle persone fisiche. Il venir meno dei requisiti costituisce causa di esclusione di diritto del socio.	§ 2.3; § 2.6, n. 1
2	**Art. 16, comma 2, lett. d)**	d) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale;	d) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci ammessi per finalità di investimento non possono far parte dell'organo di gestione né avere la rappresentanza della società;	§ 2.4, lett. a); § 2.6, n. 2
3	**Art. 16, comma 1-bis (nuovo)**	*(nuova disposizione)*	1-bis. L'atto costitutivo delle società di cui al comma 1 prevede, a pena di diniego dell'iscrizione nella sezione speciale dell'albo, l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci. L'oggetto sociale non può comprendere attività d'impresa, ancorché connesse o strumentali all'attività professionale.	§ 2.4, lett. c); § 2.6, n. 3
4	**Art. 16, comma 3**	3. [...] La designazione del socio professionista viene compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo è previamente comunicato al cliente per iscritto.	3. [...] La designazione del socio professionista viene compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo è previamente comunicato al cliente per iscritto. Al momento del primo contatto, la società informa per iscritto il cliente della presenza e dell'identità dei soci non professionisti, nonché delle situazioni di conflitto di interessi tra il cliente e la società, anche determinate dalla presenza di tali soci; la prova dell'adempimento risulta da atto sottoscritto dal cliente.	§ 2.3; § 2.6, n. 4
5	**Art. 16, comma 3-bis (nuovo)**	*(nuova disposizione)*	3-bis. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. Ai soci non professionisti non spettano, in relazione agli incarichi professionali e alle informazioni e ai documenti che	§ 2.3; § 2.6, n. 5

N.	Disposizione dello schema	Testo dello schema (A.G. 450)	Testo proposto dall'Unione	Relazione
			li riguardano, i diritti di informazione e di consultazione di cui agli articoli 2261 e 2476, secondo comma, del codice civile, né gli analoghi diritti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.	
6	**Art. 16, comma 10-bis (nuovo)**	*(nuova disposizione)*	10-bis. La società non può assumere incarichi in conflitto di interessi con i soci non professionisti o con soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo. È vietato alla società e ai soci professionisti promuovere o distribuire presso i clienti prodotti o servizi dei soci non professionisti o dei soggetti di cui al primo periodo.	§ 2.4, lett. b) e c); § 2.6, n. 6
7	**Art. 16, comma 14**	14. Le società tra avvocati devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto	14. Le società tra avvocati devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. Entro il medesimo termine i soci non professionisti devono possedere i requisiti di cui al comma 2-bis e la composizione dell'organo di gestione deve essere conforme al comma 2, lettera d). Decorso inutilmente il termine, il consiglio dell'ordine, previa diffida, dispone la cancellazione della società dalla sezione speciale dell'albo.	§ 2.6, n. 7
8	**Art. 16, comma 7**	7. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati" o "società tra professionisti".	7. Le società di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati", quando i soci professionisti sono solo avvocati, o "società tra professionisti" quando tra i soci vi sono anche professionisti diversi dall'avvocato.	§ 2.6 (osservazione CNF 14.10.2026)
9	**Art. 16, comma 10, primo periodo**	10. Le società di cui al comma 1 non possono prestare attività in misura prevalente in favore dei soci non professionisti o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, e la prevalenza si presume quando i ricavi complessivi derivanti da tali attività nel corso di un esercizio superano un terzo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni del medesimo esercizio. […]	10. Le società di cui al comma 1 non possono prestare attività in misura prevalente in favore dei soci non professionisti o di soggetti da essi controllati o collegati o sottoposti a comune controllo, e la prevalenza si presume quando i ricavi complessivi derivanti da tali attività nel corso di un esercizio superano un terzo dei ricavi ~~delle vendite e~~ delle prestazioni del medesimo esercizio. […]	§ 2.6 (osservazione CNF 14.10.2026)
10	**Art. 25, commi 1, 3, lett. b), e 5**	1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense, che ne disciplina anche le modalità di mantenimento. 3. […] b) […] secondo i parametri e i criteri indicati con il decreto di cui al comma 1. 5. […] nei casi stabiliti con il decreto di cui al comma 1, […]	1. L'avvocato può conseguire il titolo di specialista secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni stabilite con ~~decreto del Ministro della giustizia su proposta del~~regolamento del Consiglio nazionale forense, adottato sentite le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'articolo 58, comma 1, lettera s), che ne disciplina anche le modalità di mantenimento. 3. […] b) […] secondo i parametri e i criteri indicati con il ~~decreto~~regolamento di cui al comma 1. 5. […] nei casi stabiliti con il ~~decreto~~regolamento di cui al comma 1, […]	§ 3.1
11	**Art. 58, comma 1, lett. l)**	l) propone il regolamento di cui all'articolo 25, sentite le associazioni forensi specialistiche maggiormente	l) ~~propone~~adotta il regolamento di cui all'articolo 25, sentite le associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative di cui alla lettera s) e le	§ 3.1

N.	Disposizione dello schema	Testo dello schema (A.G. 450)	Testo proposto dall'Unione	Relazione
		rappresentative di cui alla lettera s) e le associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui alla successiva lettera t);	associazioni forensi maggiormente rappresentative di cui alla successiva lettera t);	
12	**Art. 25, comma 4**	4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera a), i corsi possono essere organizzati anche in collaborazione o in convenzione con i dipartimenti di giurisprudenza delle università statali e non statali legalmente riconosciute e la loro frequenza con esito positivo non può essere anteriore di tre anni rispetto alla domanda di conseguimento del titolo di specialista.	4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, lettera a), ~~i corsi possono essere organizzati anche~~gli ordini territoriali, d'intesa con le associazioni forensi specialistiche, possono organizzare i corsi anche in collaborazione o in convenzione con i dipartimenti di giurisprudenza delle università statali e non statali legalmente riconosciute, ferma restando la titolarità congiunta dell'organizzazione, e la loro frequenza con esito positivo non può essere anteriore di tre anni rispetto alla domanda di conseguimento del titolo di specialista.	§ 3.2
13	Art. 93, comma 6-bis (nuovo)	*(nuova disposizione)*	6-bis. Sono fatti salvi i titoli di avvocato specialista conseguiti ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144. I corsi di specializzazione avviati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 25, comma 1, sono portati a termine secondo la disciplina previgente e la loro frequenza con esito positivo consente il conseguimento del titolo. Le convenzioni stipulate ai sensi del medesimo decreto restano efficaci fino alla conclusione dei corsi in svolgimento.	§ 3.3
14	**Art. 25, comma 6, primo periodo**	6. I professori universitari e i ricercatori possono conseguire il titolo di specialista nel settore scientifico di afferenza. […]	6. I professori universitari e i ricercatori possono conseguire il titolo di specialista nel settore scientifico di afferenza, dimostrando di aver esercitato effettivamente la professione forense nel medesimo settore nei tre anni che precedono la data di presentazione della domanda. […]	§ 3.4
15	**Art. 23, commi 1 e 3**	1. […] Le attività di cui al primo periodo sono tendenzialmente gratuite. 3. […] possono beneficiare di fondi erogati da enti pubblici regionali, nazionali, europei e internazionali, fermo restando la tendenziale gratuità dell'attività realizzata.	1. […] Le attività di cui al primo periodo sono tendenzialmente gratuite; a tal fine la quota di partecipazione eventualmente richiesta è determinata in misura tale da garantire esclusivamente l'integrale copertura delle spese di funzionamento, di docenza, di organizzazione e di gestione. 3. […] possono beneficiare di fondi erogati da enti pubblici regionali, nazionali, europei e internazionali, fermo restando la tendenziale gratuità dell'attività realizzata. I fondi possono essere destinati anche all'erogazione di borse di studio in favore di giovani avvocati meritevoli.	§ 4
16	**Art. 58, comma 1, lett. s)**	s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la tendenziale gratuità;	s) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la tendenziale gratuità secondo il criterio di cui all'articolo 23, comma 1;	§ 4
17	**Art. 11, comma 10**	10. Il consiglio dell'ordine, su richiesta dell'avvocato o dei suoi eredi, rilascia un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. In caso di rilascio del parere di cui al primo periodo, può essere concessa	10. Il consiglio dell'ordine, su richiesta dell'avvocato o dei suoi eredi, rilascia un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata. Il consiglio dà avviso della richiesta al cliente, assegnandogli un termine non inferiore a quindici giorni per presentare osservazioni, e rilascia	§ 5.1

N.	Disposizione dello schema	Testo dello schema (A.G. 450)	Testo proposto dall'Unione	Relazione
		l'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.	il parere nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di rilascio del parere ~~di cui al primo periodo, può essere concessa~~nel rispetto del procedimento di cui al secondo periodo, il giudice, su istanza del ricorrente, può concedere l'esecuzione provvisoria ~~ai sensi dell'articolo~~del decreto ingiuntivo anche al di fuori dei casi previsti dall'articolo 642 del codice di procedura civile. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 21 aprile 2023, n. 49.	
18	**Art. 11, comma 2**	2. La pattuizione dei compensi è libera, salvi i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. [...]	2. La pattuizione dei compensi è libera, salvi i casi disciplinati dalla normativa in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. [...] L'avvocato comunica al consiglio dell'ordine presso il quale è iscritto, entro trenta giorni dalla stipulazione, le convenzioni concluse con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 21 aprile 2023, n. 49, aventi ad oggetto lo svolgimento di prestazioni professionali, ai fini della vigilanza sull'osservanza della disciplina in materia di equo compenso.	§ 5.2
19	**Art. 18, comma 2**	2. La prestazione dell'avvocato in regime di monocommittenza è senza vincolo di subordinazione, continuativa ed esclusiva e ha la natura di prestazione d'opera professionale intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.	2. La prestazione dell'avvocato in regime di monocommittenza è senza vincolo di subordinazione, continuativa ed esclusiva e ha la natura di prestazione d'opera professionale intellettuale disciplinata dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile. Le clausole di cui al comma 3, lettere d) ed e), e al comma 5 non costituiscono indice di subordinazione.	§ 6
20	**Art. 26, commi 2 e 3**	2. [...] h) afferenza ad un'associazione professionale, ad una società, o ad una rete tra professionisti. 3. L'iscritto ha il dovere di comunicare prontamente al consiglio dell'ordine la propria eventuale iscrizione ad elenchi, albi e registri tenuti da istituzioni, enti e altri soggetti per qualsiasi finalità prevista dalla legge, ai fini dell'annotazione di tali elementi nella propria scheda personale. [...]	2. [...] h) afferenza ad un'associazione professionale, ad una società, o ad una rete tra professionisti~~.~~; i) titolarità delle cariche di cui all'articolo 29, comma 2, lettera d), con l'indicazione della società, dell'ente o del consorzio presso il quale sono ricoperte. 3. L'iscritto ha il dovere di comunicare prontamente al consiglio dell'ordine la propria eventuale iscrizione ad elenchi, albi e registri tenuti da istituzioni, enti e altri soggetti per qualsiasi finalità prevista dalla legge, nonché l'assunzione e la cessazione delle cariche di cui al comma 2, lettera i), ai fini dell'annotazione di tali elementi nella propria scheda personale. [...]	§ 7
21	**Art. 1, comma 2**	2. L'ordinamento tutela l'avvocato e consente l'esercizio della professione in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della dignità sociale della professione.	2. L'ordinamento tutela l'avvocato e consente l'esercizio della professione in condizioni di pari opportunità tra i generi e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione, nonché nel rispetto della dignità sociale e della funzione sociale della professione.	§ 8
22	**Art. 36, comma 4**	4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense che ne disciplina il funzionamento e le forme di finanziamento.	4. Presso ogni ~~consiglio dell'ordine~~ordine circondariale è costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento del Consiglio nazionale forense che ne disciplina il funzionamento e le forme di finanziamento.	§ 8

N.	Disposizione dello schema	Testo dello schema (A.G. 450)	Testo proposto dall'Unione	Relazione
23	**Art. 65, comma 9**	9. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni e non può protrarsi oltre il termine entro cui è possibile mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.	9. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni e non può protrarsi oltre il termine entro cui è possibile mantenere l'iscrizione nel registro dei praticanti, pari a sei anni dalla data di iscrizione nel registro medesimo, salvo il caso di sospensione dall'esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro.	§ 8
24	**Art. 93, comma 5**	5. Ai fini del computo del numero massimo di tre mandati, di cui agli articoli 51 e 57, si tiene conto di quelli svolti anche in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, a prescindere dalla durata delle cariche di componente del consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale forense.	5. Ai fini del computo del numero massimo di tre mandati, di cui agli articoli 51 ~~e~~, 57 e 71, si tiene conto di quelli svolti anche in epoca anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, a prescindere dalla durata delle cariche di componente del consiglio dell'ordine ~~e~~, del Consiglio nazionale forense o del consiglio distrettuale di disciplina.	§ 8
25	Art. 16, comma 8-bis (nuovo) e comma 9	8. [...] 9. [...] provvede a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8. [...]	8-bis. Il contributo integrativo già applicato dall'avvocato sui corrispettivi fatturati alla società, all'associazione professionale o allo studio associato di cui è socio o associato non è nuovamente dovuto sulla quota corrispondente del medesimo corrispettivo fatturato al cliente, ovvero è scomputato dal contributo dovuto dalla società, in modo che sulla stessa prestazione il contributo non sia versato più di una volta. 9. [...] per garantire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 8 e al comma 8-bis. [...]	§ 11.2
26	Art. 11, comma 7	7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale e che risultino ancora creditori, salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi.	7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti e gli altri soggetti coinvolti nel procedimento sono solidalmente tenut~~e~~i al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati ~~costituiti~~ che hanno prestato la loro attività professionale in relazione alla controversia e che risultino ancora creditori, salvo diverso accordo tra i soggetti medesimi, al quale abbia aderito l'avvocato creditore nei cui confronti la deroga alla solidarietà è destinata a produrre effetti.	§ 5.3
27	Art. 16, comma 3-ter (nuovo)	(nuova disposizione)	3-ter. Il socio professionista designato può avvalersi, ai sensi dell'articolo 12, dell'opera di altri avvocati, anche non soci e anche nell'ambito dei rapporti di cui agli articoli 18 e 19, in possesso dei requisiti necessari per le attività loro affidate, ferma restando la personalità dell'incarico e la responsabilità del socio designato nei confronti dell'assistito.	§ 2.7
28	Art. 19, comma 2, lett. b)	2. [...] b) il compenso e i criteri per la sua determinazione; [...]	2. [...] b) il compenso, che deve essere congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione professionale eseguita, e i criteri per la sua determinazione; [...]	§ 6
29	Art. 18, comma 2-bis (nuovo); art.	(nuove disposizioni)	Art. 18: 2-bis. Il rapporto si svolge nel rispetto delle modalità organizzative e di coordinamento concordate e delle indicazioni del committente relative agli incarichi affidati, ferme restando l'autonomia, la libertà e l'indipendenza	§ 6

N.	Disposizione dello schema	Testo dello schema (A.G. 450)	Testo proposto dall'Unione	Relazione
	19, comma 2-bis (nuovo)		intellettuale e di giudizio dell'avvocato e il rispetto dei suoi obblighi professionali e deontologici. Art. 19: 2-bis. La collaborazione si svolge nel rispetto delle modalità organizzative e di coordinamento concordate e delle indicazioni del committente relative agli incarichi affidati, ferme restando l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale e di giudizio dell'avvocato e il rispetto dei suoi obblighi professionali e deontologici.	
30	Art. 4, comma 4-bis (nuovo)	(nuova disposizione)	4-bis. Ai fini dei commi 4 e 6, la connessione con l'attività giurisdizionale non presuppone l'instaurazione del giudizio né che l'attività giudiziale sia affidata al medesimo soggetto che ha prestato la consulenza o l'assistenza legale stragiudiziale. Restano ferme le competenze attribuite dalla legge ad altre professioni regolamentate.	§ 9
31	Art. 11, comma 6-bis (nuovo)	(nuova disposizione)	6-bis. L'impiego da parte dell'avvocato di strumenti informatici o di sistemi di intelligenza artificiale non costituisce, di per sé, motivo di riduzione del compenso pattuito o liquidato. L'eventuale modulazione prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, definita nei parametri di cui al comma 5, tiene conto, oltre che della classificazione di rischio del sistema, della complessità e della responsabilità della prestazione, del tempo necessario alla verifica dei risultati e dei costi sostenuti, e non del solo tempo risparmiato.	§ 10
32	Art. 14, comma 2	2. Ciascun associato, anche disgiuntamente, ha la legittimazione processuale dell'associazione, salvo diverso accordo. Il mandato conferito ad un'associazione professionale forense consente a ciascun associato indicato nella procura alle liti, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto della medesima associazione.	2. […] Il mandato conferito ad un'associazione professionale forense consente a ciascun associato indicato nella procura alle liti, anche disgiuntamente, di stare in giudizio per conto della medesima associazione, ferma restando la personalità dell'incarico ai sensi dell'articolo 13, comma 3.	§ 9.2